


Originale



DELIBERAZIONE N. 25 del 12/05/2025

**COMUNE DI CARPINETI**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Straordinaria**- seduta Pubblica di I<sup>a</sup> convocazione.

---

---

**OGGETTO:**

**SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESA D'ATTO DELLA CONFERMA DEL PEF 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025**

---

---

L'anno **2025** il giorno **12** del mese di **Maggio** alle ore **20.00** in Carpineti, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
RUGGI Giuseppe	Sindaco	SI
CASONI Mattia	Consigliere	SI
IATTICI Jessica	Consigliere	SI
COSTI Simone	Consigliere	SI
TOSI Gianluca	Consigliere	SI
BIANCHI Giorgia	Consigliere	SI
FONTANA Gabriele	Consigliere	SI
MANFREDINI Annalisa	Consigliere	SI
GHITTINI Massimo	Consigliere	NO
FOGLI Patrik	Consigliere	SI
IBATTICI Luca	Consigliere	SI
PIGNEDOLI Fabio	Consigliere	SI
MIGLIACCIO Rita	Consigliere	SI

Partecipa il VICE SEGRETARIO MORTARI Simona il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor RUGGI Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: TOSI Gianluca - MIGLIACCIO Rita -IATTICI Jessica.

## SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESA D'ATTO DELLA CONFERMA DEL PEF 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Carpineti è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

#### Atteso che:

- ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, con delibera del Consiglio d'ambito n. 45/2022 del 17/05/2022 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 - 2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Carpineti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2022 è stato preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2022 – 2025 predisposto da ATERSIR;
- ATERSIR, sulla base dei criteri stabiliti da ARERA con deliberazione n. 389 del 03/08/2023 e della determinazione n. 1 del 06/11/2023, ha avviato il procedimento di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per gli anni 2024 e 2025;
- relativamente al Comune di Carpineti ATERSIR ha avviato i procedimenti di revisione dei costi del servizio rifiuti e con delibera di Consiglio d'ambito n. 32 del 15/04/2024 ha approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani per gli anni 2024 e 2025, determinando per il Comune di Carpineti il costo complessivo di € 858.331,35 per l'annualità 2024;
- con comunicazione PG.AT/2025/0003419 del 03/04/2025 trasmessa via PEC ai Comuni dell'ATO di competenza e assunta al protocollo di questo Ente n. 2586/2025 ATERSIR, relativamente al Comune di Carpineti, ha confermato per l'anno 2025 il valore del PEF del servizio di gestione rifiuti urbani deliberato nell'aprile 2024, per un costo complessivo di € 905.625,49;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021 e aggiornato con deliberazione n. 31 del 18/05/2023;

**Visto** in particolare l'art. 13 comma 2 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti** inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (art. 16 del richiamato Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti);

**Visto** in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità d'ambito ATERSIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel PEF del periodo 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**Dato atto** che, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021 al punto 1.4, l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi deve tenere conto delle componenti da detrarre ivi indicate, e pertanto dal suddetto costo deve essere detratto l'importo di € 1.484,73 quale contributo ricevuto dal MIUR per gli immobili scolastici;

**Dato atto** inoltre che ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno aggiunti € 1.435,45 dovuti ad attività esterne al ciclo integrato RU (nello specifico attività di bonifica e disinfezione ambientale) e che analogamente vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in euro 67.261,60;

Per quanto sopra evidenziato l'importo complessivo del piano finanziario per l'annualità 2025 si determina come segue:

Totale costi del PEF Arera	€	905.625,49	+
Attività esterne al ciclo integrato RU	€	1.435,45	+
Sconti da regolamento	€	67.261,60	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	1.484,73	=
<b>Totale costo</b>	<b>€</b>	<b>972.837,81</b>	

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Prospetto economico riportato nell'allegato "B" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, in linea con le annualità precedenti, come segue:

- 67,67 % a carico delle utenze domestiche;
- 32,33 % a carico delle utenze non domestiche;

**Ritenuto** pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto degli sconti da regolamento come sopra quantificati, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "C" e "D" della presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante;

**Ricordato** che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% (art. 16 comma 3 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti)

**Richiamato** l'art. 14, comma 3, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI che prevede il numero di rate e le scadenze per il pagamento del tributo;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti*

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, ha individuato i “*principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*” (“bonus sociale rifiuti”), prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite da ARERA “*con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento*”;
- l'art 3 del richiamato D.P.C.M. quantifica la predetta agevolazione nella misura del 25% del tributo dovuto;
- con deliberazione n. 133/2025, art. 2 punto 2.2, ARERA ha istituito con decorrenza 01.01.2025 la componente perequativa UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus, espressa in €/utenza per anno, che verrà applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI; tale componente, inizialmente posta pari a € 6/utenza, è suscettibile di aggiornamenti annuali da parte di ARERA in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni che verranno riconosciute ai beneficiari del bonus;
- la richiamata deliberazione ARERA n. 133 del 01 aprile 2025 avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto previsto nel D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 che si concluderà il 31.12.2025 e che potrebbe portare a modificare modalità e tempistiche ad oggi definite;

**Visti** i pareri favorevoli ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**Acquisito**, inoltre il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n.8 con nota protocollo del 30/04/2025 n. 3295;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Uditi più volte** gli interventi del Sindaco, della dott.ssa Simona Mortari, la quale illustra il punto all'O.d.g., del Consigliere di minoranza Fabio Pignedoli e del Consigliere di minoranza Patrick Fogli;

**dato atto** che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g. sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e allegati al presente atto;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

**Con la seguente votazione** espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti:

<b>presenti</b>	<b>n.</b>	<b>12</b>
<b>votanti</b>	<b>n.</b>	<b>12</b>
<b>favorevoli</b>	<b>n.</b>	<b>8</b>
<b>contrari</b>	<b>n.</b>	<b>4</b> ( Patrick Fogli, Luca Ibattici, Fabio Pignedoli e Rita Migliaccio)
<b>astenuiti</b>	<b>n.</b>	<b>/</b>

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, approvati con delibera del Consiglio d'ambito n. 32 del 15/04/2024, che prevedono, per l'anno 2025, costi complessivi per € 905.625,49;
- 3) di approvare il prospetto economico e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui agli allegati "B" e "C" e "D" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia nella misura del 5%;
  - le componenti perequative 1, e 2, , pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
  - la componente perequativa 3, pari ad € 6,00/utenza per anno;
- 6) di dare atto che l'erogazione del bonus sociale rifiuti avverrà secondo le tempistiche e le modalità operative che verranno definite da ARERA per l'individuazione dei beneficiari;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 10 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) di dare atto che ai sensi dell'art.14 comma 3 del regolamento comunale del tributo TARI, le scadenze sono stabilite come segue:
  - **30 giugno**: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
  - **2 dicembre**: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**Con separata ed unanime votazione**, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA, inoltre**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l'applicazione della TARI.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 29**

Ufficio Proponente: **Ragioneria Personale**

Oggetto: **SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESA D'ATTO DELLA CONFERMA DEL PEF 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/04/2025

Il Responsabile di Settore  
Simona Mortari

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
Simona Mortari

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO  
RUGGI Giuseppe

ILVICE SEGRETARIO  
MORTARI Simona

2025	PIANO FINANZIARIO CARPINETI			
	PARTE FISSA (€/anno)	PARTE VARIABILE (€/anno)	TOTALE (€/anno)	totale anno 2024
PEF ARERA	422.909,22	482.716,27	905.625,49	858.331,35
ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU			1.435,45	1.220,00
SCONTI DA REGOLAMENTO			67.261,60	67.261,60
CONTRIBUTO MINISTERIALE scuole statali				
IMMOBILI COMUNALI				
CONGUAGLIO				
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4			(1.484,73)	(1.516,80)
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO				
SCONTI PER DLGS 116				
<b>TOTALE PEF</b>	<b>453.426,10</b>	<b>519.411,71</b>	<b>972.837,81</b>	<b>925.296,15</b>
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE	46,61%	53,39%	100%	
<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>294.726,96</b>	<b>363.588,20</b>	<b>658.315,16</b>	
% su totale di colonna	65,00%	70,00%	67,67%	
<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>158.699,13</b>	<b>155.823,51</b>	<b>314.522,65</b>	
% su totale di colonna	35,00%	30,00%	32,33%	
check	-	-	-	

QF DA MTR	QV DA MTR
46,61%	53,39%

974.322,54  
972.837,81

			Piano finanziario 2025 (Euro)	Piano finanziario 2024 (Euro)	VariazionePF 2024/2025%	Variazionetariffe 2024/2025%
PREVISIONE ENTRATA	453.426,10	519.411,71	972.837,81	925.296,15	5,1%	47.541,66
UTENZE DOMESTICHE	294.726,96	363.588,20	658.315,16	624.764,14	33.551	su tariffe medie
% su totale di colonna	65,0%	70,0%	67,67%	67,52%	5,4%	5,2%
% su totale utenze domestiche	44,8%	55,2%	100,0%	100,0%		
UTENZE NON DOMESTICHE	158.699,13	155.823,51	314.522,65	300.532,01	13.991	su tariffe medie
% su totale di colonna	35,0%	30,0%	32,33%	32,48%	4,7%	11,0%
% su totale utenze non domestiche	50,5%	49,5%	100,0%	100,0%		

gettito previsto  
905.576,21



QUANTITATIVI PRESUNTI 2024		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	3.090.474	
A CARICO UTENZE	3.090.474	
UTENZE NON DOMESTICHE	629.097	20,356%
UTENZE DOMESTICHE	2.461.377	79,644%

## TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

<b>COMUNE DI</b>	<b>CARPINETI</b>	<b>ANNO</b>	<b>2025</b>
------------------	------------------	-------------	-------------

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>										
Famiglie	Famiglie	Quote famiglia	Superficie	Quote superficie	Coeff. Quota fissa	Coeff. Quota variabile	Superficie media	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>	Simulazione importo totale per Nucleo fam. (1)
componenti	n	%	m <sup>2</sup>	%	Ka	Kb	m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro
1	667	23%	84.673	23%	0,80	0,95	127	<b>0,6383</b>	<b>62,3656</b>	143
2	497	17%	69.944	19%	0,94	1,70	141	<b>0,7500</b>	<b>111,6016</b>	217
3	1.437	50%	177.203	47%	1,05	2,30	123	<b>0,8378</b>	<b>150,9904</b>	254
4	194	7%	30.786	8%	1,14	2,70	159	<b>0,9096</b>	<b>177,2496</b>	322
5	50	2%	7.625	2%	1,23	3,00	153	<b>0,9814</b>	<b>196,9440</b>	347
6	27	1%	4.125	1%	1,30	3,00	153	<b>1,0372</b>	<b>196,9440</b>	355
<b>TOTALE</b>	<b>2.872</b>	<b>100%</b>	<b>374.356</b>	<b>100%</b>			<b>130</b>			

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), quote perequative e sconti da regolamento

## TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI		CARPINETI						ANNO	2025		
UTENZE NON DOMESTICHE											
		Num oggetti	Superficie categoria	Quote Sup categoria	Sup.media utenza	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	TARIFFA MEDIA (1)
Cat	Descrizione	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>		Kg/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	1.247	1,7%	125	0,67	5,50	1,38	1,36	2,7441	342
2	Cinematografi e teatri	-	-	0,0%		0,37	3,00	0,76	0,74	1,5062	-
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	83	24.007	33,1%	289	0,60	4,90	1,24	1,21	2,4511	709
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	289	0,4%	58	0,88	7,21	1,81	1,79	3,6008	208
5	Esposizioni, autosaloni	5	684	0,9%	137	0,34	2,82	0,70	0,70	1,3997	191
6	Alberghi con ristorante	3	386	0,5%	129	1,20	9,85	2,47	2,44	4,9146	633
7	Alberghi senza ristorante	4	1.961	2,7%	490	0,95	7,76	1,96	1,92	3,8813	1.903
8	Case riposo, collegi e convitti	1	2.132	2,9%	2.132	1,07	8,71	2,21	2,16	4,3641	9.304
9	Ospedali e case di cura	1	133	0,2%		1,07	8,81	2,21	2,18	4,3889	-
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	54	6.025	8,3%	112	1,52	12,45	3,13	3,08	6,2186	694
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	13	1.093	1,5%	84	1,41	11,55	2,91	2,86	5,7688	485
12	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	0,0%		1,61	13,16	3,32	3,26	6,5801	-
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5	283	0,4%	57	1,29	10,54	2,66	2,61	5,2711	298
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	3.365	4,6%	187	1,03	8,48	2,12	2,10	4,2246	790
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	544	0,7%	272	1,41	11,55	2,91	2,86	5,7688	1.569
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	29	24.263	33,4%	837	0,69	5,61	1,42	1,39	2,8126	2.353
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)	16	2.750	3,8%	172	4,85	39,78	10,00	9,85	19,8557	3.412
18	Bar, caffè, pasticceria	12	1.156	1,6%	96	3,96	32,44	8,17	8,04	16,2021	1.561
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante	20	1.180	1,6%	59	3,74	30,62	7,71	7,58	15,2976	903
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	2	1.133	1,6%	567	1,86	15,23	3,84	3,77	7,6084	4.310
21	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	0,0%	-	3,50	28,70	7,22	7,11	14,3271	-
22	Discoteche, night club	-	-	0,0%	-	1,04	8,56	2,14	2,12	4,2652	-
	<b>Totale</b>	<b>283</b>	<b>72.631</b>	<b>100,0%</b>	<b>257</b>						

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), quote perequative e sconti da regolamento